

## **Legge 25/07/97 n.238**

### **“ Modifiche ed integrazioni alla Legge 25 febbraio 1992 N.210 in materia di indennizzi ai soggetti,danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.**

La [legge 210/92](#), così come modificata dalla [Legge 238/97](#) prevede un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di:

**Vaccinazioni obbligatorie**

**Trasfusioni**

**Somministrazioni di emoderivati**

**Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi professionali (per il personale sanitario).**

#### **\*\*\* CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE? \*\*\***

**A) Persone che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa di :**

**- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana (oggi alcune vaccinazioni non sono più obbligatorie ma consigliate).**

**- vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero;**

**- vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;**

**- vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, assunta nel periodo di vigenza**

della legge 30 luglio 1959, n. 695 (quando la vaccinazione non era obbligatoria).

**B) Persone che risultino contagiate da virus dell'AIDS (HIV) o da virus dell'Epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, oppure da vaccinazioni. Le trasfusioni o le somministrazioni di emoderivati possono avere avuto carattere periodico (come nel caso di emofilici e talassemici), o anche occasionale (come nel caso di un intervento chirurgico).**

**C) Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (per il solo HIV e per nessuna altra patologia).**

**D) Il coniuge e/o convivente contagiato dal partner ed il figlio contagiato durante la gestazione, purché la persona infettante rientri nei parametri della Legge 210/92 e successive modifiche.**

**E) Gli eredi**

**Se, a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla L. 210/92, derivi la morte del danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.**

**Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.**

## ***BENEFICI PREVISTI DALLA L. 210/92***

**I benefici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:**

- 1) Indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art.2, comma 1 e 2, L. 210/92). In ogni momento è possibile richiedere la revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (art. 6, L. 210/92).**

Il verbale della CMO esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81 (art. 4 comma 4 L. 210/92). La suddetta tabella contiene 8 categorie (l'8ª categoria corrisponde alla lesione meno grave) cui corrispondono, per il 2003, questi importi mensili

Categoria	Importo mensile
1ª Categoria	€ 622,34
2ª Categoria	€ 611,52
3ª Categoria	€ 600,78
4ª Categoria	€ 589,99
5ª Categoria	€ 579,18
6ª Categoria	€ 568,36
7ª Categoria	€ 557,57
8ª Categoria	€ 546,76

- 2) Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello previsto al punto 1) per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentino domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). Con decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10/6/97, si dispone che all'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.
- 3) Importo aggiuntivo una tantum nella misura del 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria, corrisposto su specifica domanda a coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (art. 2, comma 2, L. 210/92).
- 4) Quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima dell'erogazione dell'indennizzo.
- 5) Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di **€77.468,53** ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.
- 6) Esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all'indennizzo, dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92.